

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 16

**Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi.**  
(GU n.6 del 9-2-2013)

### Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel Supplemento al n. 52 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1  
Finalita'

1. La Regione provvede alla riduzione delle spese di funzionamento e a garantire la trasparenza e la pubblicita' dell'attivita' dei propri organi, anche in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti-territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone-terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

### Capo II RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI CASI DI ESCLUSIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO

Art. 2

Attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), m) e n) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, nonche' dell'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

1. La Regione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e n) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, nonche' dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, disciplina:

a) la rideterminazione dell'indennita' dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con la previsione che la stessa sia commisurata all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, nonche' il divieto di cumulo di indennita' o emolumenti;

b) la rideterminazione dell'indennita' di fine mandato;  
c) i casi di esclusione dell'erogazione dell'assegno vitalizio o della quota di assegno vitalizio in caso di condanna in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e' fatto salvo quanto gia' disposto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali", 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e 31 dicembre 2010, n. 27 "Rideterminazione dell'indennita' dei Consiglieri regionali"), che prevede l'abrogazione dell'assegno vitalizio a decorrere dalla X legislatura.

#### Art. 3

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10

1. L'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta). - 1. Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articola in:

- a) indennita' di carica;
- b) indennita' di funzione;
- c) rimborso spese di esercizio del mandato.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di onnicomprensivita' e, per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti e speciali nonche' alle giunte, non spettano ulteriori diarie, indennita' di presenza e rimborsi spese comunque denominati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.

3. E' fatto divieto di cumulo di indennita' o emolumenti secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012."

#### Art. 4

Inserimento dell'art. 1.1 alla l.r. 10/1972

1. Dopo l'art. 1 della l.r. 10/1972 e' aggiunto il seguente:

"Art. 1.1 (Indennita' di carica). - 1. L'indennita' di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale e' fissata nella misura di 6.600,00 euro lordi mensili.

2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in dodici mensilita', con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato.

3. L'indennita' di carica di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale e' corrisposta in dodici mensilita', con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

4. L'indennita' di carica spettante agli assessori anche esterni e' corrisposta in dodici mensilita', con decorrenza dal decreto di nomina e fino alla cessazione del loro incarico."

#### Art. 5

Inserimento dell'art. 1.2 alla l.r. 10/1972

1. Dopo l'art. 1 della l.r. 10/1972 e' aggiunto il seguente:

"Art. 1.2 (Indennita' di funzione). - 1. Oltre all'indennita' di carica di cui all'art. 1.1, l'indennita' di funzione mensile lorda

spettante:

a) al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale e' determinata in 2.700,00 euro;

b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, e' determinata in 2.000,00 euro;

c) ai presidenti dei gruppi consiliari e' determinata in 1.600,00 euro;

d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e l'insindacabilita', della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'art. 31 dello Statuto regionale, ove istituite, e' determinata in 1.200,00 euro;

e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il Regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all'art. 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e l'insindacabilita', e' determinata in 800,00 euro.

2. L'indennita' di funzione di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale e' corrisposta in dodici mensilita', con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente della Giunta regionale, le indennita' previste dal comma 1 sono corrisposte in dodici mensilita', con decorrenza dal decreto di nomina o dall'assunzione dell'ufficio o dell'incarico fino alla sua cessazione.".

#### Art. 6

Inserimento dell'art. 1.3 alla l.r. 10/1972

1. Dopo l'art. 1 della l.r. 10/1972 e' aggiunto il seguente:

"Art. 1.3 (Rimborso spese di esercizio del mandato). - 1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale e' riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 4.500,00 euro.

2. Il rimborso di cui al comma 1 e' ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale.

3. La decurtazione di cui al comma 2 non si applica:

a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;

b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;

c) quando il soggetto, nella giornata di assenza, e' in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attivita' fuori sede, secondo quanto previsto dal comma 4.

4. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalita' di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonche' la relativa graduazione delle decurtazioni.".

#### Art. 7

Inserimento dell'art. 1.4 alla l.r. 10/1972

1. Dopo l'art. 1 della l.r. 10/1972 e' aggiunto il seguente:

"Art. 1.4. (Trattenuta sull'indennita' di carica). - 1. Sull'indennita' di carica di cui all'art. 1.1 e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura pari al 5 per cento ai fini della corresponsione dell'indennita' di fine mandato.

2. La trattenuta di cui al comma 1 e' devoluta alle entrate del

bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).".

#### Art. 8

Modifiche all'art. 3 della l.r. 10/1972 in materia di missioni

1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 10/1972 e' cosi' sostituito:

"1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal-territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalita' definite dall'Ufficio di Presidenza".

2. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 10/1972 e' cosi' sostituito:

"2. Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal-territorio della Regione.".

#### Art. 9

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 in materia di rideterminazione dell'indennita' di fine mandato

1. L'art. 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e' sostituito dal seguente:

"Art. 11. (Ammontare dell'indennita' di fine mandato). - 1. L'ammontare dell'indennita' di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale e' fissato nella misura dell'ultima mensilita' dell'indennita' di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non e' considerata.

3. Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al comma 1, il consigliere che ha gia' beneficiato della liquidazione dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato e al-termine dello stesso, alla corresponsione di una indennita' per gli anni del nuovo mandato.

4. A decorrere dalla prima mensilita' successiva al compimento dei dieci anni di mandato, la trattenuta sull'indennita' di carica ai fini della corresponsione dell'indennita' di fine mandato non e' piu' disposta.".

#### Art. 10

Inserimento dell'art. 5-bis alla l.r. 25/2011

1. Dopo l'art. 5 della l.r. 25/2011 e' aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis. (Esclusione dall'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione). - 1. Se il titolare dell'assegno vitalizio e' condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna comporta anche l'interdizione dai pubblici uffici, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice medesimo, l'erogazione del vitalizio e' esclusa, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per la durata dell'interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio condannato ai sensi del comma

1 e' tenuto a darne comunicazione entro dieci giorni alla competente struttura del Consiglio regionale che puo' comunque procedere d'ufficio, in ogni momento, alla verifica della sussistenza di eventuali condanne e provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 178 del codice penale.

3. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio e' tenuto ad autocertificare, con cadenza annuale, la sussistenza o meno delle eventuali condanne di cui al comma 1. A tal fine, la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno vitalizio la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), corredata da apposito modulo, fissando contestualmente un-termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del titolare della quota di assegno di vitalizio di cui all'art. 8 della l.r. 24/2001, che versa nelle condizioni di cui al comma 1."

#### Art. 11

##### Modifiche all'art. 13 della l.r. 24/2001

1. Al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 24/2001 le parole "un acconto" sono sostituite con "un'anticipazione".

2. Al comma 2 dell'art. 13 della l.r. 24/2001 le parole "dell'acconto" sono sostituite con "dell'anticipazione".

3. Al comma 3 dell'art. 13 della l.r. 24/2001 le parole "L'acconto" sono sostituite con "L'anticipazione".

4. Al comma 4 dell'art. 13 della l.r. 24/2001 le parole "di acconto" sono sostituite con "di anticipazione".

#### Art. 12

##### Abrogazioni e disposizioni finali relative al Capo II

1. L'art. 2 e i commi 3, 3 quater, 4 e 5 dell'art. 3 della l.r. 10/1972 sono abrogati.

2. L'art. 19 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), e' abrogato.

3. L'art. 1 della l.r. 24/2001 e' abrogato.

4. L'art. 1.4 della l.r. 10/1972, come introdotto dall'art. 7 della presente legge, entra in vigore a decorrere dalla X legislatura.

5. L'art. 2 della l.r. 24/2001 e l'articolo 3 della l.r. 25/2011 sono abrogati a decorrere dalla X legislatura. Per i consiglieri in carica fino alla IX legislatura continua ad applicarsi quanto disposto dall'art. 2 della l.r. 24/2001.

6. In fase di prima applicazione, l'inizio del computo dei dieci anni, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 11 della l.r. 24/2001, come modificato dall'art. 9 della presente legge, decorre dal 1 gennaio 2013. Ai fini dell'anticipazione sull'indennita' di fine mandato, il periodo di cui al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 24/2001 decorre dall'inizio della IX legislatura o, per i consiglieri regionali subentrati nel corso della legislatura, dalla data della surrogazione.

7. L'indennita' di fine mandato di cui all'art. 11 della l.r. 24/2001, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, relativa al periodo intercorrente tra l'inizio della IX legislatura e il 31 dicembre 2012, e' calcolata sulla base dell'indennita' di

carica in essere al 31 dicembre 2012.

8. La previsione di cui all'art. 5-bis della l.r. 25/2011, come introdotto dall'art. 10 della presente legge, si applica a far data dalle sentenze di condanna in via definitiva intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

### Capo III

## GRUPPI CONSILIARI: RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO, DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL PERSONALE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

#### Art. 13

Attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere g) e h), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere g) e h), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, disciplina i contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari, quali organi del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto regionale, e le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del relativo personale.

2. La Regione, inoltre, in attuazione, di quanto previsto dell'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, disciplina le modalita' di predisposizione e presentazione della nota di rendicontazione dei gruppi consiliari.

#### Art. 14

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12

1. L'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Ai gruppi consiliari, compreso il gruppo misto e fermo restando quanto previsto dal comma 5, e' attribuito un contributo annuale pari a 5.000,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso, al netto delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale, da erogare in quote mensili.

2. L'importo di cui al comma 1 e' integrato di una somma pari a 0,05 euro per abitante residente nella Regione Piemonte, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale. Tale importo e' ripartito in funzione del numero dei consiglieri assegnati a ciascun gruppo, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivita' del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza relativa alla nota di rendicontazione di cui all'art. 17.

4. E' esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici.

5. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 non e' corrisposto ai gruppi costituiti da un solo consigliere, salvo i casi in cui risultano cosi' composti all'esito delle elezioni.

6. Rimangono a carico del Consiglio regionale le dotazioni strumentali e logistiche a uso dei gruppi consiliari, secondo i limiti e le modalita' previste dall'Ufficio di Presidenza.".

#### Art. 15

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e' sostituito dal

segunte:

"4. Fermo restando il contributo per le spese di funzionamento, sono assegnate annualmente dall'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica 6, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, compreso il gruppo misto. L'importo e' determinato annualmente, al 1 gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente."

2. Il comma 4-bis dell'art. 1 della l.r. 20/1981 e' sostituito dal seguente:

"4-bis. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo e' ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale."

3. Il comma 4-ter dell'art. 1 della l.r. 20/1981 e' sostituito dal seguente:

"4-ter. La quota di finanziamento corrispondente ai sensi del comma 4 e' ridotta del 20 per cento per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto."

#### Art. 16

#### Modifiche all'art. 3 della l.r. 20/1981

1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 20/1981 e' sostituito dal seguente:

"1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico."

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 20/1981 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1:

a) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonche' dell'anzianita' di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza;

b) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza."

3. Al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 20/1981 dopo le parole "Fermo restando il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 4, i Gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale" sono aggiunte le parole ", nei limiti massimi del 60 per cento,".

4. Il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 20/1981 e' sostituito dal seguente:

"3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalita' e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Il rapporto puo' essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo

consiliare stesso.".

Art. 17  
Nota di rendicontazione

1. Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alla gestione del contributo per il funzionamento di cui all'art. 3 della l.r. 12/1972 e delle risorse per il personale di cui all'art. 1 della l.r. 20/1981 come modificati rispettivamente dagli articoli 14 e 15 della presente legge.

2. Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale con la necessaria documentazione a corredo, predisposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e articolata in apposite voci che evidenziano, in particolare, le risorse trasferite a ogni gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, così come descritte all'allegato A.

3. La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di regolarità attinente alla veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento e delle risorse trasferite per il personale, redatta da un revisore individuato dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un sorteggio effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Le modalità per l'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le note di rendicontazione dei gruppi consiliari al Presidente della Giunta regionale. Tali note sono, altresì, allegate dall'Ufficio di Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario).

5. Il Presidente della Giunta regionale trasmette ai sensi dell'art. 1, comma 10 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, entro il 1 marzo di ogni anno, le note di rendicontazione dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte di Conti, che si pronuncia, con deliberazione, sulla regolarità delle stesse. Il Presidente della Giunta regionale trasmette tale deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

6. Le note di rendicontazione sono, altresì, pubblicate in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.

7. In caso di non conformità di una delle note di rendicontazione o della documentazione trasmessa a corredo della stessa alle prescrizioni stabilite a norma dell'art. 1, comma 11 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale la comunicazione con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ne richiede la regolarizzazione. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la richiesta ai gruppi consiliari interessati alla regolarizzazione, che vi provvedono nei termini

stabiliti dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

8. Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della nota di rendicontazione e della relativa documentazione o alla sua eventuale regolarizzazione entro i termini stabiliti rispettivamente nei commi 2 e 7, l'Ufficio di Presidenza stabilisce, con deliberazione, per l'anno in corso la decadenza del gruppo dal diritto all'erogazione del contributo per il funzionamento e delle risorse trasferite per il personale. La decadenza comporta, inoltre, l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

9. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 8 conseguono, altresì, alla deliberazione di non regolarità della nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

10. La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni nuova legislatura. Tale nota è trasmessa al Presidente della Giunta regionale contestualmente alle note di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo consiliare uscente. Con la deliberazione di cui al comma 3, l'Ufficio di Presidenza disciplina, altresì, le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei gruppi nella precedente legislatura.

Art. 18  
Norma finale

1. In fase di prima applicazione e fino alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai dati del censimento ufficiale anno 2011 dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la popolazione residente in Piemonte, ai fini del calcolo di cui all'art. 3, comma 2 della l.r. 12/1972, come modificato dall'art. 14 della presente legge, è determinata sulla base dei dati provvisori dell'ISTAT disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19  
Norma transitoria in materia di personale

1. Le spese relative al personale dei gruppi consiliari, per la IX legislatura, non possono eccedere l'importo complessivo dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e non possono subire alcun incremento. Sono, pertanto, fatti salvi i contratti in essere a tale data.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, le risorse annue necessarie all'utilizzo del personale di ciascun gruppo consiliare sono rideterminate nell'importo corrispondente al costo annuo dei contratti che ciascun gruppo ha in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.

3. In caso di variazione della composizione del gruppo consiliare e ai fini della rideterminazione delle risorse, il valore di cui al comma 2 è rapportato al numero dei consiglieri del gruppo prima della variazione e conseguentemente riattribuito.

Art. 20  
Norma transitoria in materia di rendicontazione delle spese

1. Limitatamente alla rendicontazione delle spese relative al

contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari per l'esercizio annuale 2012, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Ogni gruppo provvede autonomamente in base all'apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento.

3. Entro il 28 febbraio 2013, i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzo dei fondi loro erogati nel 2012, articolata per categorie e per voci.

4. La nota riepilogativa e' pubblicata in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.

5. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la sospensione della corresponsione dei contributi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari.

#### Art. 21

#### Abrogazioni relative al Capo III

1. L'art. 4 della l.r. 12/1972 e' abrogato.

2. L'art. 2, i commi 4 e 5 dell'art. 3 e gli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 11 della l.r. 20/1981 sono abrogati.

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50 (Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 "Funzionamento dei Gruppi consiliari", legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 "Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari", legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 "Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42", legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni), e' abrogato.

#### Capo IV

#### ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA I), DEL D.L. 174/2012, CONVERTITO DALLA L. 213/2012

#### Art. 22

Attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera i) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012

1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera i), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e fermo restando quanto gia' disposto dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013) relativamente all'adeguamento volontario della Regione Piemonte alle regole di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione prosegue nel percorso di applicazione delle regole di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, come convertito, all'art. 22, commi da 2 a 4, all'art. 23-bis, commi 5-bis e 5-ter e all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' all'art. 3, commi 4, 5, 6 e 9, all'art. 4, all'art. 5, comma 6, e all'art. 9, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, attraverso i necessari provvedimenti normativi e amministrativi per gli ambiti di rispettiva competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. Le valutazioni tecniche di cui al d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, attribuite all'Agenzia del Demanio, sono svolte dagli uffici tecnici della Giunta regionale e del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo degli immobili gia' condotti in locazione per i quali la proprieta' abbia esercitato il diritto di recesso alla scadenza, come previsto dal secondo periodo dell'art. 3, comma 4 del d.l. 95/2012, nonche', la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione passiva, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l. 95/2012, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di-terzi sono autorizzate con deliberazione di Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le parti di rispettiva competenza.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono altresì il procedimento per le autorizzazioni di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche di congruita' dei canoni, sulla base dei principi di cui all'art. 3, comma 4, lettere a) e b) e comma 6 del d.l. 95/2012, e all'art. 9, comma 2 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5.

## Capo V ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

### Art. 23 Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2013, fermo restando quanto disposto dall'art. 12 e salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. L'art. 15 entra in vigore a decorrere dalla X legislatura.

3. Il comma 3 dell'art. 16 entra in vigore a decorrere dalla X legislatura.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 dicembre 2012

COTA

(Omissis)